

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **440/1988** (ECLI:IT:COST:1988:440)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13749 13750**

Atti decisi:

N. 440

## SENTENZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di La Bianca Ermenegildo, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il giudice relatore Giovanni Conso.

## *Ritenuto in fatto*

1. - Nel corso del procedimento a carico di La Bianca Ermenegildo, imputato del reato di cui agli artt. 3 e 5 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, per la vendita di un dipinto falsamente attribuito al pittore cubano Wilfredo Lam, nel frattempo deceduto, il giudice istruttore del Tribunale di Firenze - premesso di essersi reiteratamente rivolto al Ministro per i beni culturali e ambientali al fine di ottenere le indicazioni necessarie per addivenire alla nomina di un perito, ma di non aver mai potuto espletare l'accertamento tecnico perché le persone di volta in volta indicate dal Ministro avevano tutte declinato l'incarico, dichiarando di non conoscere l'opera originale del Lam - ha, con ordinanza del 3 gennaio 1985, denunciato, in riferimento agli artt. 104, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062. È, infatti, tale articolo a rendere "obbligatorio per l'autorità giudiziaria di avvalersi, nei procedimenti penali come quello di specie, di periti indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione (oggi Ministero per i beni culturali e ambientali) e ciò fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia d'opere d'arte, la cui costituzione al momento è ancora al di là da venire".

2. - A risultare violato sarebbe, anzitutto, l'art. 104, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma denunciata, con il vietare al giudice - obbligato a rivolgersi ad un organo amministrativo - la scelta del perito, "determina una lesione dell'autonomia e indipendenza della magistratura": lesione tanto più grave, ove "si consideri che, non essendo possibile al Magistrato supplire alla mancata o inadeguata designazione del perito da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali", il divieto di nomina del perito da parte del giudice finisce con l'attribuire "di fatto" alla pubblica amministrazione la facoltà "di bloccare e impedire l'espletamento della funzione giurisdizionale sino ad arrivare a sottrarre l'imputato al giudizio di innocenza o di colpevolezza ove ad esempio intervenga la prescrizione come si sta verificando nel caso di specie".

Anche il diritto di difesa dell'imputato, "sotto la specie del suo diritto ad una pronta definizione della propria posizione processuale", risulterebbe leso ("come si sta verificando nel caso concreto") dalla possibilità di designazione da parte del Ministero "di periti incompetenti, con una conseguente stasi processuale a tempo indeterminato".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143- bis del 1985.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

## *Considerato in diritto:*

1. - Ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, violerebbe gli artt. 104, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma denunciata, "vietando al magistrato di scegliere il perito cui affidare la perizia pittorica e obbligandolo nel contempo a rivolgersi ad un organo amministrativo" per averne l'indicazione della persona alla quale conferire il relativo incarico, comporterebbe, da un lato, "una lesione all'autonomia e indipendenza della magistratura, che, nell'espletamento della funzione giurisdizionale, non può essere subordinata... a organi amministrativi" e, dall'altro, "una lesione al diritto di difesa dell'imputato", potendosi verificare una "stasi processuale a tempo indeterminato", qualora, come nel caso di specie, i periti via via indicati dal ministro competente su richiesta del giudice si dichiarino tutti non in grado di accettare l'incarico.

Poiché è il primo comma dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, a stabilire che, nei procedimenti per reati di contraffazione od alterazione di opere d'arte, "fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro" per i beni culturali e per l'ambiente (subentrato al Ministro della pubblica istruzione in forza dell'art.2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5), la questione sottoposta al vaglio della Corte coinvolge, ovviamente, una parte soltanto dell'articolo impugnato dall'ordinanza di rimessione.

## 2. - La questione è fondata.

Il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo comma dell'art.104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, singolo o collegiale, in stretta correlazione all'autonomia dell'ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta derivazione dall'art.101, secondo comma, della Costituzione, non può non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto vincolante di un'autorità amministrativa l'esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo, quale è quello della scelta del perito.

L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa proprio dall'impossibilità di provvedere direttamente, una volta ritenuta necessaria la perizia artistica, alla nomina dell'esperto, stante l'obbligo di rivolgersi all'autorità amministrativa competente e di seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalità che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando la designazione ministeriale comprenda più nominativi in via alternativa.

La deviazione dalle regole generali fissate nell'art. 314 del codice di procedura penale, che demandano al giudice la libera scelta del perito, va ben al di là delle deroghe in precedenza apportate dal legislatore a questa fondamentale disposizione. Così, nelle ipotesi previste dagli artt.1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, subentrati agli artt.44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, tutti ritenuti non in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione dalle sentenze n. 63 del 1963 e n. 149 del 1974, la limitazione nella scelta del perito, da effettuarsi tra "determinati istituti", prescinde dall'intervento di qualsiasi autorità amministrativa, trattandosi di "istituti" indicati dalla stessa legge.

3. - A difesa della norma censurata non basta richiamare le esigenze cui ha inteso far fronte la legge 20 novembre 1971, n. 1062. Se esse possono valere a giustificare l'introduzione di una deroga al consueto regime di scelta del perito, non altrettanto si può dire riguardo al particolare tipo di deroga previsto per la prima ed immediata applicazione della nuova normativa sulla contraffazione ed alterazione di opere d'arte.

Tali esigenze emergono con chiarezza dai lavori preparatori della legge. Premesso che "La produzione dei falsi, che era tempo addietro marginale e quindi individuabile ed eliminabile facilmente, sta dilagando ed ha assunto in più casi un carattere semi-industriale", con tanto di "laboratori che notoriamente servono alla produzione di falsi destinati al mercato" (relazione al disegno di legge, comunicato alla Presidenza del Senato il 21 novembre 1969, n. 960 della V legislatura), si è posto, fra l'altro, l'accento sulla necessità di "stare bene attenti a chi affidare la possibilità di stabilire se l'opera d'arte sia o non sia falsa", occorrendo la certezza "che i periti in questione siano all'altezza della situazione" (intervento del Sottosegretario per la grazia e giustizia alla IV Commissione del Senato in sede legislativa, seduta del 20 luglio 1971, pag. 884), tanto più date le gravi conseguenze derivanti dalla riscontrata falsità dell'opera (pena detentiva fino a quattro anni, confisca obbligatoria, divieto di vendita senza limiti di tempo delle cose confiscate nelle aste dei corpi di reato, pubblicazione plurima della sentenza di condanna).

Per soddisfare queste innegabili, apprezzabilissime, esigenze il legislatore del 1971 ha

mostrato di ritenere soluzione preferibile quella consistente nella scelta del perito da parte del giudice all'interno di un apposito "albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte", sul modello di quanto avviene nelle controversie individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria (artt. 424, primo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura civile), non senza qualche analogia con quanto previsto dall'art. 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), che, nei procedimenti per falsità in biglietti di banca o in monete metalliche, richiede sia nominato perito dall'autorità giudiziaria "un tecnico della Direzione generale della Banca d'Italia o della Direzione generale del Tesoro". Trattandosi, peraltro, di una soluzione che non può prescindere dalla previa individuazione di una precisa cerchia di legittimati e, più specificamente, dalla previa istituzione di un nuovo albo, operazione certo non attuabile in tempi brevi, il legislatore del 1971 ha optato, nell'immediatezza, per una soluzione indicata come provvisoria ("fino a quando non sia istituito l'albo"): quella, appunto, che impone al giudice di rivolgersi al Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, "tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio Superiore delle belle arti", e di attenersi alla conseguente indicazione ministeriale.

A parte ogni considerazione sull'ormai lungo periodo trascorso dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971, n. 1062, senza che siano stati compiuti passi concreti verso l'istituzione dell'albo dei periti in materia artistica (tutte le proposte ed i disegni di legge presentati di legislatura in legislatura sono rimasti senza seguito, fatta eccezione per un solo caso, in cui si è pervenuti all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento: v. Assemblea del Senato, seduta del 27 gennaio 1977, votazione ed approvazione del disegno di legge n. 120 della VII legislatura, pag. 3084), la soluzione prescelta, sia pure in via transitoria, dalla norma censurata è inaccettabile a livello di legittimità costituzionale, proprio per il fatto che al giudice viene imposto, anziché semplicemente consentito, di richiedere ad un'autorità amministrativa l'indicazione del perito.

Il comma all'esame di questa Corte va, quindi, dichiarato illegittimo nella parte in cui si rivolge al giudice in termini di obbligo ("deve avvalersi") e non di facoltà ("può avvalersi").

Resta con ciò assorbita l'ulteriore censura rivolta alla norma denunciata sotto il profilo del contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziché le parole "può avvalersi".*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*